

Proc. N. 48- 1 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 48 – 1 /2022 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Giuseppe GEME, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avvocato Daniele Restori, predisposto con l'ausilio e l'assistenza del dotto. Alfonso Lanfranconi, nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC dell'Associazione ADR – Segretariato Sociale di Roma, con atto depositato il 22 settembre 2022 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 22 settembre 2022 e iscritto al n. 48 – 1 /2022 P.U Giuseppe Geme, esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 26 ottobre 2021, n. prot. 5/2021 presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione ADR – Segretariato



Sociale di Roma, aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 29/10/2021, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava dott. Alfonso Lanfranchi per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio del dott. Lanfranchi, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

Il signor Geme afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata dalla perdita del lavoro tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nella crisi delle attività precedentemente condotte dal ricorrente, tra cui da ultimo l'attività imprenditoriale di ristorazione (pizzeria da asporto) chiusa nell'ottobre del 2019 (società poi cancellata nell'aprile 2021).

A causa di quanto in precedenza descritto è stato difficile per l'odierno debitore pianificare i rientri bancari (relativi ai mutui ipotecari), nonché porre in essere una rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni (già Equitalia). L'incalzare dei debiti (visti anche gli alti tassi TAN e TAEG applicati dalla banca e le sanzioni applicate da ADER) ed il venir meno delle risorse per farvi fronte ha ridotto il sig. Geme (attualmente in cerca di occupazione) in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione controllata.

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue.

Il sig. Geme è titolare del diritto di proprietà di un immobile sito in Tivoli (RM), fraz. Cacciavilla, strada comunale Colle Nocello n. 16 (doc. 5), per un valore stimato in € 128.489,38 (doc. 6) in linea con i valori OMI (€ 126.650,00). L'odierno ricorrente è titolare del diritto di proprietà dei seguenti beni mobili registrati (doc. 8):



1) HONDA SH – Motociclo, TG. DF87512, immatricolata nel maggio

2008, valore di mercato € 1.057,00 (doc. 9);

2) SMART FORTWO, TG. ED090RV, immatricolata nell'agosto 2010, valore di mercato

€ 1.436,00 (doc. 10)

-che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (pag. n. 10 e pag. n. 11 rel. part.) e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

a) € 138.251,44 – ADER (doc. 11);

b) € 47.509,27 - BPER Banca Spa (già Estense Covered Bond S.r.l. e Unipol Banca S.p.a.) (doc. 12);

c) € 138,79 - BPER Banca Spa (saldo c/c) (doc. 12);

d) € 4.980,41 – IFIS NPL Investing S.r.l. (già Santander S.p.a.) (doc. 13);

e) € 674,91 – Agos Ducato S.p.a.;

f) € 2.679,00 – Santander S.p.a. (doc. 14);

g) € 43.280,00 – MPS Leasing & Factoring (doc. 15);

h) € 251,26 - Eni S.p.a. (doc. 16);

i) € 187,45 – Enel Energia S.p.a. (doc. 17);

l) € 330,43 – Wind Tre S.p.a. (doc. 18);

m) € 2.359,41 - Condomino Cacciavilla (doc. 19);

n) € 4.250,97 – Regione Lazio (doc. 20)

o) € 7.006,46 inclusi oneri di legge per i costi dell'OCC, dott. Lanfranconi (doc. 1);

p) € 4.000,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori (doc. 21);

e così per complessivi € 255.900,20.



Attualmente il sig. Geme è in cerca di occupazione (cfr. pag. n. 8 rel. part.). Il “fabbisogno familiare” complessivo del sig. Geme è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi in euro 1200 mensili.

Dalla mancanza di reddito percepito, dallo squilibrio tra la l’attivo patrimoniale e l’ammontare del passivo, emerge l’incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l’ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;
- di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- di autorizzare ai sensi dell’art. 268 comma 3 CCII il debitore a trattenere, per il mantenimento suo e della sua famiglia l’importo mensile di euro 1.200, da quanto eventualmente egli guadagnerà mensilmente con la sua attività lavorativa.

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria dei ricorrenti oltre che *‘relazione particolareggiata redatta ai sensi dell’art. 269*

CCII’ a firma del *‘gestore della crisi da sovraindebitamento’* avv. Alfonso Lanfranchi

Negli ultimi tre anni, il sig. Geme non ha avuto redditi e questo giustifica l’assenza di dichiarazioni fiscali: l’unico e ultimo (2019) reddito disponibile è stato il reddito derivante dalla pizzeria condotta per tramite del veicolo societario. Tale reddito non è più presente in quanto la società è stata chiusa e il debitore è senza attività lavorativa. Non sono presenti altri



redditi. Ciò giustifica la mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi prescritte dall'art. 39 CCII

2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, in via Labruzzi n. 12 cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. Geme nel ricorso e convalidato dal '*gestore della crisi*' nella propria relazione, della mancanza di un reddito, nonché del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal '*gestore della crisi da sovraindebitamento*' avv. Alfonso Lanfranconi, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

3.a

Quanta alla richiesta di "*disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*" deve intervenire decisione di non luogo a provvedere, considerato che l'articolo 270, comma



5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata il divieto di avvio o di prosieguo delle azioni esecutive e cautelari individuali.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. GIUSEPPE GEME (c.f. GME GPP 65M16 E958H) residente in Roma, via Labruzzi n. 12, richiesta con ricorso depositato il 22 settembre 2022;

-nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona del dott. Alfonso Lanfranconi;

-ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna e il rilascio nel termine di gg 60 dalla comunicazione del presente provvedimento dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare dell'immobile sito in Tivoli (RM) fraz. Cacciavilla, strada comunale Colle NOcello n. 16. Distinto in catasto edilizio urbano al foglio 40 particella 509 sub. 42 (abitazione) e sub. 53 (garage);

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;



-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022.

La giudice relatrice

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

